



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 8 del 07-03-2019

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETT. A) D/LEG.VO 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1810/2017.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sette** del mese di **marzo** in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato ai termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato prot. diramato dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Sig. **GERRATANA PIERGIORGIO** assistito dal Segretario Generale dott.**NICOLOSI PIERPAOLO**, incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L. R. 26/93 e successive modificazioni.

Assegnati n. – In carica n. 16 – Fatto l'appello nominale dichiara aperta/continua la seduta che è pubblica;

Presenti N. **13** come segue:

SPADOLA GIOVANNI	P	GERRATANA PIERGIORGIO	P
AGRICOLA GIUSEPPE	A	ROCCASALVO CORRADO	A
MONACO EMANUELE	P	CATAUDELLA ANNAMARIA	P
IEMMOLO MARIA CONCETTA	P	VIGNA VINCENZO	P
MODICA ROSARIO	P	AZZARO ANNA	P
GERRATANA LORENA	A	CHINDEMI CRISTINA	P
ASSENSO CONCETTA	P	CALVO LUIGI	P
ASSENZA PIETRO	P	DI ROSOLINI CONCETTO	P

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 05-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BONOMO AGOSTINO

Attestazione copertura finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo.....	Impegno PR/DF.....	L.....
Capitolo.....	Impegno PR/DF.....	L.....
Capitolo.....	Accertamento....	L.....
Capitolo.....	Accertamento	L.....
.....		

Rosolini, li 31-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MODICA VINCENZO



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETT. A) D/LEG.VO 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1810/2017.
-----------------	---

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

- Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi *derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la

modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- con atto di citazione notificato il 24/10/2008 prot. 29800 la signora Maltese Maria Teresa, nella qualità di genitrice della minore Bellardita Valeria, citava in giudizio, avanti ala Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Avola, il Comune di Rosolini per vedere riconosciuto il danno subito dalla figlia minore presso il parco giochi Giovanni Paolo II;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 24/12/2008, si autorizzava il legale rappresentante dell'Ente a costituirsi e nel giudizio conferendo incarico all'avvocato Nicola Zirone;
- Il Tribunale di Siracusa – Sezione Distaccata di Avola , con sentenza n. 108/2013 resa in data 04/27/2013, in accoglimento della domanda avanzata dalla signora Maltese Maria Teresa , condannava il Comune di Rosolini al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore, della somma di €. 1.524,00 oltre la refusione delle spese legali quantificate in €. 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese di CTU;
- con delibera di Giunta n. 155/2013 questo comune, a seguito della relazione in ordine al giudizio di primo grado presentata dall'avv. Nicola Zirone ed acquisita in data 27/03/2013 prot. n. 9125 confermata con successiva nota del 16/07/2013 a seguito di notifica della sentenza stessa avvenuta in data 15/07/2013, 0decideva di proporre appello avverso la suddetta sentenza di primo grado affidando l'incarico all'avvocato Giovanni Maltese;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 174 del 23/09/2013, prendendo atto delle dimissioni dell'incarico ricevuto da parte dell'avv. Maltese, conferisce incarico per la proposizione dell'appello avverso la sentenza 108/2013, emessa dal Tribunale di Siracusa – Sezione distaccata di Avola , avanti alla Corte di Appello di Catania, all'avvocato Nicola Zirone;
- con sentenza 1810/2017, la Corte di Appello di Catania , rigetta l'appello proposto dal comune di Rosolini, confermando quanto deciso nella sentenza appellata, e per l'effetto lo condanna al pagamento delle di lite liquidate in complessive €. 915,00 oltre accessori di legge;

Rilevato che le somme da corrispondere alla signora Maltese Maria Teresa ammontano a complessivi €. 4.977,57 di cui per:

danno patito + interessi	€. 1.739,28
Refusione spese legali giudizio di 1 grado comprensivi di accessori	€. 1.903,20
Refusione 50% spese legali giudizio di appello comprensivi di accessori	€. 1.335,09

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art.239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Richiamata la D.G.C. n. 163 del 13/12/2018 ad oggetto “RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETT. A) D/LEG.VO 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1810/2017. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO”

SI PROPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo.
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/200, la legittimità del debito fuori bilancio, riferito alla sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Distaccata di Avola n. 108/2013 nonché della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1810/2017, in favore della signora Maltese Maria Teresa pari all'importo complessivo ammontante ad €. 4.977,57 di cui per:

danno patito + interessi al 30/10/2018	€. 1.739,28
Refusione spese legali giudizio di 1 grado comprensivi di accessori	€. 1.903,20
Refusione spese legali giudizio di appello comprensivi di accessori	€. 1.335,09

3. di dare atto, che la somma di €. 4.977,57 risulta prenotata al cap. 3075 cod. 01.11-1.10.99.99.999.
4. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato gli ulteriori adempimenti per la liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 12, comma secondo, della L.R. n. 44/1991.

Il Responsabile del Servizio
Bonomo Agostino

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/03/2019

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. A) D/Leg.vo 267/2000 – Sentenza Corte di Appello di Catania 1810/2017.

Il testo integrale delle dichiarazioni è riportato, in formato audio digitale, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento delle Sedute Consiliari, e conservato nell'archivio dell'Ufficio di Segreteria che ne assicura la immodificabilità e la conservazione, nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D

Presenti 13 Assenti 3 (Agricola, Roccasalvo, Gerratanana L.)

Il Presidente del Consiglio Comunale, illustra la proposta in oggetto e concede di intervenire al Resp.le del I Settore. Sig. Bonomo Agostino, per relazionare. Esce il Consigliere Vigna.

Il Resp.le del I Settore, relaziona.

Il Presidente del Consiglio Comunale, concede di intervenire al Dott. Loreface Benedetto in qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dott. Loreface, relaziona.

Segue un dibattito tra i Consiglieri, dove il Consigliere Di Rosolini preannuncia la propria astensione alla votazione del punto. Escono i Consiglieri Spadola e Iemmolo.

Presenti 10 Assenti 6 (Agricola, Roccasalvo, Gerratanana L., Vigna, Spadola, Iemmolo)

Il Presidente del Consiglio Comunale, mette ai voti la proposta di cui in oggetto.

Il Consiglio Comunale, approva con la seguente votazione:

Astenuti 2 (Di Rosolini, Azzaro)

Favorevoli 8

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GERRATANA PIERGIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLOSI PIERPAOLO

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 11-03-2019 al 26-03-2019 con n. 322 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
F.to GENNARO CORRADO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 11-03-19 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLOSI PIERPAOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2019 al 26-03-2019 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il 21-03-2019 decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 22-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLOSI PIERPAOLO